



REGIONE
LAZIO



CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

- Scadenza 30 SETTEMBRE 2017

Vista la legge n. 328/2000 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la legge Regionale n. 11/16;

Vista la DGR 470/2013 con la quale si è ritenuto indifferibile l'adozione di un programma regionale di interventi e misure di sostegno, specie per le fasce medie e medio basse della popolazione,

Vista la determinazione della Direzione Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport n. G05811;

Visto il Regolamento per il sostegno abitativo approvato il 26.11.2015 con Delibera di Assemblea n. 07;

Visto la D.G.R. 136/2014 - Sottomisura 6.2 - 2° Annualità

Premesso che:

La gestione di tale fondo è regolato dal relativo Regolamento;

Il suddetto regolamento individua due distinte tipologie di interventi:

A. Interventi di integrazione parziale o totale del canone previsto da regolare contratto di locazione;

B. Interventi di ospitalità, sistemazione temporanea o altra natura in ragione delle necessità nel caso di situazioni di emergenza sociale grave o in seguito ad accadimenti non prevedibili di durata limitata.

Considerato che, limitatamente agli interventi di tipologia A, il consorzio emana un Avviso Pubblico.

SI RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la:

CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO ALLO SCOPO DI CONTRASTARE IL DISAGIO ABITATIVO AI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO DI CASSINO

Saranno concessi finanziamenti fino alla concorrenza del fondo disponibile per tali interventi.

FINALITÀ

Gli interventi di cui al presente avviso sono finalizzati al sostegno dei cittadini per il superamento dell'emergenza abitativa, sono rivolti a persone e Famiglie non proprietarie, al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, di disgregazione di nuclei familiari attraverso:

- interventi di integrazione parziale o totale del canone di locazione, previsto da regolare contratto;

DESTINATARI

Sono destinatari dell'intervento nuclei Familiari residenti in uno dei comuni del Distretto FR/D, con cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del Dlg 286/98 s.m.e.i.,

che si trovino in uno delle seguenti condizioni:

- Nuclei Familiari privi di alloggio poiché dichiarato inagibile dalle competente autorità;
- Nuclei Familiari che abbiano perso l'alloggio o si trovino nell'imminenza di perdere l'alloggio a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo o ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;
- Nuclei Familiari che nell'anno 2016 non hanno goduto delle agevolazioni fiscali in favore di conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, di cui all' art 10 e 11 dello legge 431/98;
- Nuclei Familiari che non hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliare da parte di cooperative edilizie a proprietà indivise,
- Nuclei Familiari che posseggono i requisiti per l'assegnazione di un alloggio ATER;
- Nuclei familiari che hanno il Reddito Annuo calcolato con il metodo ISEE.fso non superiore al doppio del reddito minimo vitale definito dall'INPS per l'anno di riferimento arrotondato per eccesso al centinaio di euro. Per il 2016 il reddito minimo vitale annuo è fissato dall'INPS in € 6524,44, per tanto il limite di reddito ISEE.fso entro il quale si ha diritto a richiedere l'accesso all'intervento è fissato **max € 13.100,00.**

La determinazione dell'ISEE.fso risulta dallo seguente formula: $ISEE.fsa = (ISEE \times \text{coeff. nucleo} + \text{canone annuo}) / \text{coeff. nucleo}$.

Nel caso in cui il referente dichiari redditi ISEE pari a zero (€ 0) è obbligatorio, a pena di esclusione, allegare copia di autocertificazione attestante la fonte del proprio sostentamento specificando quale soggetto provvede e in quale entità;

- Nuclei Familiari che non abbiano già occupato abusivamente.

Gli interventi sono destinati a nuclei familiari, intendendosi per "Nuclei Familiari" quelli costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e affiliati. Fanno parte del nucleo familiare anche il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini di secondo grado purché conviventi e anagraficamente inseriti nel medesimo stato di Famiglia. Per "Nucleo familiare" si intende anche il nucleo composto da una sola persona.

REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda per l'attivazione degli interventi, tutti i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea o apolide se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n.40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 e successive modifiche ed integrazioni;
- residenza anagrafica in uno dei Comuni compresi nel Distretto Fr/D di Cassino **dal 31 Agosto 2015**;
- che il richiedente, e i componenti il nucleo familiare dello stesso, non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di alloggio, o assegnatari di alloggio ATER, idoneo alle proprie esigenze in relazione alla composizione del nucleo familiare;
- essere titolari di regolare contratto di locazione, debitamente registrato, di una abitazione coincidente con la residenza anagrafica;
- non essere conduttori di abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 (Abitazione signorile), A/7 (Abitazioni in villini), A/8 (Abitazione in ville) e A/9 (Castelli, palazzi).

NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA I BENEFICIARI DELLO STESSO CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2016

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, da presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza a cura di un componente del nucleo familiare, andrà compilata su apposito modulo e dovrà riportare, pena l'esclusione, i seguenti dati:

- Dati anagrafici del richiedente;
- Possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti;
- Indicazione dell'ISEE in corso di validità quale risultante dalla certificazione dell'INPS;
- Copia del contratto di locazione registrato;
- I dati anagrafici e il Codice IBAN del proprietario dell'alloggio nei casi di **morosità**;
- Accordo sottoscritto dal proprietario e dall'inquilino sul pagamento della morosità pregressa;
- Certificazioni attestanti lo stato di invalidità nel caso di presenza di una o più persone invalide presenti nel nucleo familiare;
- Copia del documento di sfratto per coloro che si trovano in tale situazione.

IL CONSORZIO provvederà al controllo, anche a campione, della documentazione presentata e provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Nei casi di dichiarazioni false, si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/1968, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti;

La domanda dovrà pervenire, pena l'esclusione, al protocollo del Comune di residenza (che provvederà ad inoltrarla al CONSORZIO) entro e non oltre le ore 13.00 del 30.09.2017.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai soggetti ammessi a beneficio sulla base della graduatoria verrà erogato un contributo economico sulla base dei seguenti criteri:

- Canone annuo meno il 14% del Reddito ISEE-fso fino ad un massimo di € 3.600,00.

Qualora le risorse dovessero essere insufficienti a coprire il totale del fabbisogno, i singoli contributi verranno ricalcolati in misura percentuale.

Le istanze verranno soddisfatte fino a completamento dei fondi a disposizione. Il contributo verrà erogato con la seguente modalità: 50% dopo l'approvazione della graduatoria e l'ulteriore 50% in una rata successiva non prima di mesi 6, previa rendicontazione. Il contributo cesserà comunque nel caso di assegnazione di alloggio ATER o di rinuncia dell'alloggio messo a disposizione dalle Amministrazioni Comunali o nel caso in cui vengono a cessare le condizioni di inserimento nel beneficio.

Il contributo distrettuale di sostegno all'affitto non è cumulabile con altri contributi relativi al medesimo oggetto.

- E' fatto obbligo al titolare del contributo di presentare, alla scadenza del semestre, ricevuta dell'affitto regolarmente pagato con il contributo, pena la revoca;
- E' fatto obbligo al titolare del contributo, pena la revoca del medesimo, di segnalare all'ufficio competente ogni variazione dei requisiti per l'erogazione del contributo, che saranno comunque soggetti a verifica annuale.

Potranno essere effettuati controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la congruità del modello ISEE rispetto allo stato di Famiglia.

La Commissione potrà procedere ad idonei controlli ed eseguire verifiche, anche a campione, dirette ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 e degli artt. 4, comma 2, del D.Lgs n. 109/98 come modificato dal

D.P.C.M. n. 242/01.

Nel caso in cui vengono accertate dichiarazioni non veritiere si incorrerà nella decadenza del beneficio e nella restituzione di quanto eventualmente già erogato, fatto salvo l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi presso l'Assistente Sociale del proprio comune di residenza.

Piedimonte S. Germano, lì 31 Agosto 2017